

# GIUDIZIO DI APPELLO n. 1

In data 27/10/2022 **l'ASSOCIAZIONE RIVER PLATANO C5**, nella persona del suo Presidente Sig. Ivan Caisutti, ha proposto ricorso avverso l'omologazione da parte del giudice disciplinare della partita di calcio a 5 campionato amatori disputata il 22.10.2022 tra A.S.D. Forgiarins e River Platano

## MOTIVI DEL RICORSO

Con la propria impugnazione il ricorrente contesta il fatto che all'incontro predetto abbiano preso parte nella compagine dell'ASD Forgiarins i giocatori Galante Lorenzo 20/05/1986, Presta Lorenzo 12/11/1997, Quas Nicola 19/04/1995, Vidoni Nicola 04/03/1996 nonostante risultassero tesserati in FIGC con la squadra ASD Arzino e nonostante stessero prendendo parte anche nel mese di ottobre 2022 al campionato di calcio a 11 di seconda categoria.

A sostegno della contestazione allega documentazione comprovante la partecipazione di alcuni dei predetti tesserati al campionato FIGC.

In conseguenza di un tanto chiede l'applicazione di quanto previsto dall'art. 97 RD in relazione all'omologa della partita.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in appello è stato tempestivamente proposto e ciò consente al Giudice di appello di entrare nel merito della questione proposta.

Il ricorso è fondato e dovrà essere accolto.

Dalla documentazione allegata risulta che i tesserati dell'ASD Forgiarins sig.ri Vidoni e Quas hanno preso parte all'incontro disputato il 22.10.2022 contro il River Platano C5.

Gli stessi hanno però giocato anche per l'Arzino nel campionato di seconda categoria calcio a 11 FIGC nel mese di ottobre 2022.

Tale comportamento contrasta con le previsioni dell'art. 29 delle norme di partecipazione, anche in relazione all'art. 29 lett. A) RA e nonostante il connotato non particolarmente chiaro della predetta norma.

La stessa prevede infatti che *"La data è 30 settembre 2022. -qualora un giocatore, dopo essere stato in lista gara nella manifestazione LCFC giocasse una gara o frazione della stessa nel calcio a 11 o fosse stato inserito in lista gara nel calcio a 5 nei campionati FIGC o di Federazioni straniere, non potrà giocare nella manifestazione, pena le sanzioni previste dagli artt. 97 e 129 RD."*

Effettivamente, la congiunzione "o" utilizzata dalla norma potrebbe far pensare ad una interpretazione secondo la quale solo la partecipazione calcio a 11 LCFC risulterebbe ostativa, non quella al calcio a 11 FIGC.

Tuttavia è orientamento interpretativo consolidato da tempo, nel rispetto dei principi generali che fondano la partecipazione alle competizioni della LCFC, quello che esclude dalla partecipazione alle competizioni della LCFC coloro che, ad unna certa data, abbiano preso parte a manifestazioni organizzate dalla FIGC, a prescindere dalla distinzione tra calcio a 5 e calcio a 11.

Ad ogni buon conto, il Consiglio Direttivo ha emanato una norma di interpretazione autentica in data 2.11.2022 secondo la quale *"i tesserati FIGC possono giocare nei campionati di calcio a 5 LCFC, ma le norme di partecipazione di tali campionati prevedono che un giocatore che ha disputato una gara o frazione in campionato LCFC e poi abbia giocato una partita in un campionato di calcio a 5 o a 11 FIGC non possa tornare a giocare in gare di calcio a 5 LCFC, con l'eccezione della deroga prevista nel campionato collinare calcio a 5"*.

Trattandosi di interpretazione autentica la stessa è suscettibile di applicazione retroattiva.

In ragione di un tanto la violazione contestata all'ASD Forgiarins deve ritenersi sussistente.

La violazione comporta la perdita dell'incontro e l'ammenda dieuro 25,00 ai sensi dell'art. 97 RD.

**PQM**

***il Giudice d'Appello della Lega Calcio Friuli Collinare***

**ACCOGLIE**

Il ricorso presentato dall'ASSOCIAZIONE RIVER PLATANO C5 applicando ai sensi dell'art. 97 RD all'ASD Forgiarins la sanzione della perdita a tavolino della gara disputata il 22.10.2022 e dell'ammenda di euro 25,00.

Udine, 12.11.2022

*avv. Filippo Capomacchia*